3·4 MARZO APRILE 1983

# dossier europa emigrazione

# d:e

RIVISTA MENSILE DI INFORMAZIONE E DIBATTITO SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE

## Per una nuova proposta culturale e formativa dell'Italia all'estero

# dossier europa

## emigrazione

Anno VIII - marzo-aprile 1983 - nn. 3-4

Rivista mensile di documentazione e dibattito sui problemi dell'emigrazione, a cura dei **CSER (Centri Studi Emigrazione Riuniti)**

**Comitato promotore**
CIEMM
46, rue de Montreuil - 75011 Paris

CSERPE
Oberwilerstr. 112 - 4058 Basel

CSER
Via Calandrelli 11 - 00153 Roma

**Gruppo di redazione**
G. Baggio, L. Favero, U. Marin, A. Perotti, T. Pozzi. GF. Rosoli, L.Taravella, G.Tassello

**Direttore edizione tedesca**
Angelo Negrini

**Corrispondente CEE**
G. Callovi

**Grafica**
Bruno Murer

**Direttore responsabile**
Luigi V. Favero

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 16.733 del 18 marzo 1977

Iscritto al Registro Nazionale della stampa in data 22.2.1977 con il n. 1273

**ABBONAMENTO**
Italia L. 14.000
Estero L. 18.000

ccp. 57678005 intestato a **CSER, Via Calandrelli 11 - 00153 Roma**, Tel. (06) 58.27.41 - 58.09.764


# SOMMARIO


Premessa 3

Dalla legge 3 marzo 1971 n. 153 ad oggi 4

I limiti della legge 153 5

Le proposte di riforma 6

Uno sguardo al passato 7

1. scuola italiana all'estero e "privata iniziativa" nel 1901 7
2. il ruolo dello Stato democratico 7
3. la problematica dell'emigrazione alla fine degli anni '60 in Europa e le sue incidenze sugli investimenti scolastici 8
4. una valutazione globale dei problemi e delle linee di intervento agli inizi degli anni '80 10

Documentazione

1. Loreto: 24-26 novembre 1978 13
2. Venezia: 28-30 maggio 1979 17
3. Monaco: 30 maggio 1981 18
4. Documentazione legislativa 19
   - R.D. 4 maggio 1925, n. 653 19
   - R.D. 12 febbraio 1940, n. 740 19
   - Legge 3 marzo 1971, n. 153 22
   - Direttiva del Consiglio CEE del 25 luglio 1977, 77/486/CEE 24
   - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722 25
   - Legge 25 agosto 1982, n. 604 26


"LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO... E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDONO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO."
(COSTITUZIONE ITALIANA ART. 4)

## PREMESSA

Il documento Valitutti sulla "eventuale riforma" della legge 3 marzo 1971 n. 153 e la programmazione, da parte del sottosegretario per l'emigrazione on. Mario Fioret, del Convegno di Urbino (28-30 marzo) sulla scuola italiana all'estero, hanno impresso una accelerazione al dibattito su questo tema. Si tratta di un fenomeno indotto e ristretto, funzionale al seminario-convegno e alle proposte di modifica o di innovazione dell'offerta scolastica e culturale dell'Italia all'estero, ma che può alimentarsi da una parte a un discreto numero di esperienze pedagogico-didattiche, ricerche e studi e dall'altra alle conclusioni di assai più numerosi convegni e dibattiti in cui si sono impegnate, in questi anni, tutte le parti sociali interessate al problema, e anche università, istituti di ricerca ed esperti di organismi internazionali.

Sotto il profilo politico-amministrativo e di governo la revisione degli accordi di emigrazione e i protocolli e i processi verbali che le commissioni ad hoc sui problemi scolastici hanno elaborato con i principali paesi di immigrazione, non solo in Europa, costituiscono un quadro normativo assai articolato e sottolineano pure strumenti e principi pedagogici e psico-sociologici.

Un posto a parte, per la rilevanza giuridica e i contenuti innovativi, merita la direttiva del Consiglio CEE del 25 luglio 1977 sulla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti: essa sposta l'accento sugli Stati membri ospitanti, investendoli della responsabilità primaria di provvedere all'istruzione obbligatoria dei figli dei lavoratori migranti, istruzione che, almeno in prospettiva, dovrebbe essere biculturale e bilinguistica.

Vanno poi ricordati gli interventi, sia sotto il profilo dello studio e del dibattito sia nel campo della sperimentazione, del Consiglio d'Europa. Il 31 luglio 1982 scadeva il periodo di prova per la sperimentazione del libretto scolastico e sanitario, adottato nella risoluzione 76/12 del 9 febbraio 1976 dal Comitato dei Ministri dell'educazione e assai poco conosciuto e utilizzato nel nostro Paese. Le stime del Consiglio prevedevano l'utilizzazione del libretto da parte di almeno 1,5 milioni di alunni migranti e la sua traduzione in otto lingue. Agli esperti del Consiglio d'Europa risale anche l'impostazione e l'approfondimento teorico del concetto di "interculturalismo" con una serie di suggerimenti pratici sia per la formazione degli insegnanti sia in campo didattico con le "classi sperimentali", attuate a partire dal 1972.

Si possono aggiungere, sempre nel campo degli organismi internazionali, alcuni importanti seminari organizzati dall'UNESCO, che attraverso i comitati nazionali ha pure contribuito ad avvicinare insegnanti dei paesi di partenza e di arrivo dei migranti; ricerche e puntualizzazioni da parte dell'OCSE e, nel campo più propriamente della formazione professionale, l'attività del CEDEFOP di Berlino. Anche il BIT si è venuto sempre più interessando ai problemi di scolarizzazione e formazione professionale soprattutto dei giovani migranti, facendo oggetto di seminari e di progetti specifici i migranti della seconda generazione.

La recessione economica, delineatasi sul finire degli anni '60, ha posto in luce, anche se strumentalmente, la necessità di una sutura tra scolarizzazione all'estero e possibilità di reinserimento in caso di rientro in patria. Anche in questo settore diverse organizzazioni internazionali e istituti di ricerca privati e pubblici hanno elaborato progetti e ricerche dai risultati quasi sempre assai scarsi. Per quanto riguarda l'Italia, anche a seguito della legge 382 e del DPR 616 del 24.7.77, le Regioni hanno previsto un insieme di provvedimenti e sussidi atti a facilitare il reintegrarsi del lavoratore, della famiglia e anche dell'alunno. Importanti documenti sulla scolarizzazione dei migranti, infine, sono stati elaborati anche dalle organizzazioni dei lavoratori: basti ricordare il documento della CES, 4 febbraio 1981, relativo a tutti i livelli scolastici e anche alla formazione permanente "da riconoscersi come parte essenziale del sistema educativo nel suo insieme".

Se il quadro degli interventi nel dibattito e nella ricerca si mostra assai articolato e complesso, i risultati concreti sembrano invece assai scarsi e appiattiti. Un recente documento di un organismo internazionale sembra accreditare la sfiducia verso tutte le iniziative di scuola a due uscite, e verso i concetti stessi di biculturalismo, multiculturalismo e interculturalismo. L'accento viene posto sull'integrazione nelle strutture scolastiche locali e sulla necessità dell'apprendimento prioritario della lingua del paese di insediamento.

Ci si può chiedere se questa presa di posizione derivi da un esame critico delle teorie e delle sperimentazioni oppure sia la conseguenza di precise scelte economiche e politiche: non è un mistero infatti che le politiche sociali e scolastiche vanno a rimorchio delle politiche economiche: la scuola non può risolvere problemi che sono di tutta la società e di precise scelte o non scelte generali dei governi. Non si può addossare a poche esperienze pedagogiche e didattiche e a studi e ricerche che hanno necessità di verifica nel lungo periodo la colpa della mancata integrazione scolastica e socio-professionale di milioni di alunni migranti.

Questo rilievo acquista peso se si considera che l'integrazione scolastica è solo un aspetto del più vasto processo di inserimento sociale, economico, culturale e politico dei lavoratori migranti e delle loro famiglie: la scuola è specchio delle contraddizioni sociali e già di per sé, nella sua organizzazione e nei contenuti, riflette il maggiore o minore grado di integrazione e di conflitto di una società. La presenza mas-

siccia degli alunni figli di migranti negli ingranaggi delle scuole dei paesi ospitanti non fa altro che dare maggior risalto alle rigidità e alle tensioni interne ai sistemi scolastici. E' un falso dilemma il binomio, da alcuni ritenuto inconciliabile "integrazione-mantenimento dell'identità culturale", oppure "lingua del paese di insediamento-lingua materna". Le realtà sociali e culturali dei paesi che ospitano, anche in Europa, minoranze divenute ormai di fatto "storiche", sono in profonda trasformazione, alla ricerca loro stesse di una "identità" non più concepibile in termini strettamente "nazionali".

Parte da queste considerazioni la necessità di trasformare le politiche scolastiche per i migranti da interventi frammentari, visti nell'ottica del "pronto soccorso", verso bisogni transitori (essendo l'obiettivo finale o la "integrazione" o il "rientro"), in una struttura articolata e integrata delle politiche scolastiche e culturali sul piano sovranazionale. Nel giugno 1980, in un convegno organizzato a Basilea dai Centri Studi Emigrazione su "identità e integrazione psico-sociale dei bambini italiani in Svizzera", il direttore del CIEM (Centre d'information et d'etudes sur les migrations) di Parigi, A. Perotti, affermava "L'immigrazione dovrebbe servire, come punta d'iceberg, a rivelare l'esistenza di un pluralismo culturale e di una società interculturale che sono per ora sommerse nelle nostre società europee: bisogna fare della presenza di milioni di stranieri nelle scuole d'Europa il punto di partenza per un grosso discorso culturale, facendo scoprire dapprima e valorizzare in seguito la pluralità delle nostre società. L'affermazione vale a maggior ragione per quelle società e quei paesi che, almeno nominalmente, già si definiscono come "multiculturali" come, ad esempio, l'Australia o il Canada.

E' in questo spirito che va attuata anche la riforma o la rifondazione dell'offerta scolastica e culturale dell'Italia all'estero e tra i migranti: gradualità e senso di realismo potranno dare frutti duraturi solo se si innestano sulle linee di tendenza generali che vanno emergendo sia sul piano della normativa e degli interventi degli organismi internazionali sia nel campo della valorizzazione delle esperienze, anche se ancora troppo poche e limitate, attuate da insegnanti, istituzioni di ricerca, associazioni di emigrati, gruppi misti emigrati-autoctoni, ecc.

Il presente dossier vuole portare un contributo, anche se modesto, di riflessione e di documentazione sul tema, riassumendone i punti principali e riportando alcuni interventi che sulle nostre riviste hanno accompagnato il dibattito in questi anni.

## DALLA LEGGE 3 MARZO 1971 N. 153 AD OGGI

*Sul piano normativo degli interventi internazionali dobbiamo ricordare, succintamente, i seguenti elementi*, oltre alle già citate Direttive CEE 1977 e 76/12 del Consiglio d'Europa:
La Raccomandazione 841 (1978) sui migranti della seconda generazione, approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
gli articoli 14 e 15 della Convenzione sullo statuto giuridico del lavoratore migrante, adottata nel 1977 dal Consiglio d'Europa;
la risoluzione 712 (73) sempre del Consiglio d'Europa sull'integrazione dei lavoratori migranti nella società ospitante; la raccomandazione 786 adottata dall'assemblea parlamentare del Consiglio il 16 settembre 1976; le risoluzioni delle Conferenze di Oslo (1976) e Atene (1978) dei ministri europei responsabili della cultura;
l'atto finale della Conferenza di Helsinki (1 agosto 1975) sulla sicurezza e la cooperazione in Europa: nella sezione dedicata agli aspetti economici e sociali del lavoro migrante vengono indicate, fra gli altri, i seguenti obiettivi: accesso all'istruzione normalmente impartita nel Paese ospitante alle stesse condizioni imposte o concesse ai cittadini, e predisposizione di un'istruzione supplementare sulla lingua, cultura, storia, geografia, del paese d'origine.

Si tratta di una serie articolata di norme, raccomandazioni e direttive in cui deve trovare collocazione la proposta culturale e linguistica italiana all'estero.

*Nel campo attinente l'educazione vi sono state, però, anche in Italia molteplici innovazioni normative che si pos-*

*sono così schematizzare*:
i decreti delegati sugli organi collegiali, la gestione sociale della scuola, la sperimentazione, il personale (1974);
il DPR 616, 1977, attuativo della legge delega 382, che assegna alle Regioni competenze in materia di assistenza, anche scolastica, e di formazione professionale;
la legge-quadro sulla formazione professionale, del 1978;
la legge 4.8.1977 n. 517 sulla programmazione educativa;
i nuovi programmi per la scuola media, del 1979;
da ricordare infine che è in discussione al Parlamento la riforma della scuola secondaria.

Il complesso di norme e regolamenti attuati in Italia deve necessariamente costituire un punto di riferimento, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva di reinserimento in patria al compimento dell'esperienza migratoria: prospettiva che va tenuta presente sia per l'emigrazione cantieristica che per una larga fascia di emigrazione europea in cui l'ottica della temporaneità e della rotazione è una componente essenziale.

*Nel campo demografico e socio-economico* la situazione che si prospetta attualmente in *Europa è la seguente*:
invecchiamento progressivo della popolazione autoctona; regresso costante dei tassi di natalità, che incide direttamente nell'accesso ai sistemi di educazione e al mercato del lavoro; importanza crescente delle classi infantili e giovanili soprattutto dei gruppi etnici non comunitari (maghrebini, turchi, ecc.). Al 1980 risultavano più di 4 milioni gli stranieri in età 0-25 anni residenti nei principali paesi europei di immigrazione, Gran Bretagna esclusa: 1 milione in età 0-6 anni, 1,7 tra i sette e i 16 anni, 1.359.000 tra i 17 e i 25 anni. Tre milioni su quattro di giovani e bambini stranieri si spartivano in parti uguali tra Germania e Francia. Sono dati da tener presenti per un inserimento della proposta culturale-educativa italiana in termini di confronto e superamento di ottiche esclusivamente nazionalistiche.

Sempre in campo europeo fino al 1985 i giovani che entrano sul mercato del lavoro saranno in uqantità superiore alle offerte di impiego. Nella seconda metà degli anni '80 invece l'invecchiamento e la progressiva riduzione delle classi attive creeranno una maggior disponibilità generica. Ma si aprirà un difficile problema di composizione strutturale della forza-lavoro. Infatti, tra l'altro, l'elevata scolarità farà riservare sul mercato del lavoro dal 4 al 10 per cento di personale con titoli universitari. I candidati al lavoro con tali titoli (più di 3 milioni in Europa fino al 2000) quali impieghi troveranno? In questo contesto si colloca la "funzione" della forza-lavoro immigrata e, in particolare, dei giovani della seconda generazione. La sfida per una effettiva uguaglianza di opportunità si gioca tutta negli anni della formazione scolastica e professionale.

## I LIMITI DELLA LEGGE 153

I principali limiti, insiti nella legge o di fatto resi evidenti dalla sua attuazione si possono così riassumere:
– dualismo operatosi tra la più generale offerta di cultura e di istruzione italiana all'estero e le specifiche iniziative di assistenza scolastica per i lavoratori emigrati e i loro congiunti;
– ventaglio di iniziative rigidamente prospettate (art. 2 e 3) senza aderenza alle diversità presentate dalle molteplici situazioni dell'emigrazione o della realtà dei Paesi stranieri;
– applicazione ancor più restrittiva delle iniziative previste dalla legge. Praticamente il grosso dell'impegno finanziario e di personale è andato per la istituzione di corsi di lingua e cultura italiana. Va notato che all'entrata in vigore della legge (dati del Ministero AA.EE. in "Aspetti e problemi della emigrazione italiana all'estero" ai vari anni) nel 1972, gli alunni interessati alle iniziative di assistenza scolastica previste dalla L. 153 erano circa 130 mila (93.416 nei corsi) con poco più di 2.500 insegnanti e dirigenti scolastici. Nel 1968-69 gli alunni interessati ad iniziative di assistenza scolastica erano 54.000 circa (35.986 nei corsi) con poco più di 800 insegnanti; nel 1980 gli alunni erano 196.637 (160.449 nei corsi) con 142 tra insegnanti e dirigenti di ruolo e 4.082 docenti e non docenti non di ruolo (di cui 1.418 con nomina ministeriale e quindi in predicato per essere immessi in ruolo in base alla legge 604). La legge quindi ha sancito una situazione preesistente (i corsi) ma non ha contribuito a un allargamento numericamente rilevante della popolazione scolastica interessata;
– limitazione delle iniziative all'arco della scolarità dell'obbligo e alla sola preparazione tecnico-professionale.

## LE PROPOSTE DI RIFORMA

A noi pare che le linee secondo cui operare debbano essere quelle di una maggiore aderenza alle diverse realtà in cui si configurano le collettività italiane all'estero e un più stretto dialogo con le strutture educative, culturali e sociali dei paesi in cui va inserita l'offerta educativo-culturale italiana. Vanno inoltre adeguatamente valorizzate le iniziative sviluppate dalle collettività all'estero nel campo culturale-educativo così come le generazioni cresciute in emigrazione.

Per quanto riguarda *la tipologia degli interventi e delle iniziative*, essa va tarata accuratamente in base alle diverse tipologie presentate dall'emigrazione o dalle comunità nate dall'emigrazione. In particolare:
– un pacchetto di misure di pronto intervento educativo-assistenziale per quelle aree e quelle situazioni in cui la rotazione migratoria è ancora particolarmente elevata (vedi il caso della Svizzera e Germania o delle scuole di cantiere);
– misure di sostegno all'integrazione in quei paesi e per quelle comunità che stanno attraversando il delicato periodo di inserimento economico, sociale e culturale nella società di accoglimento (è il caso di tutti i paesi europei ma anche del Canada e dell'Australia seppure in minor misura, essendo già avvenuto il primo inserimento, almeno sul piano generale);
– misure di "recupero" culturale e di proposte linguistico-formative per le comunità di origine etnica italiana (area sudamericana, USA, ecc.).

Per quanto riguarda *le strutture degli interventi*, vanno accuratamente distinte le iniziative scolastiche (o di formazione professionale) dal più ampio settore della animazione culturale (le urgenze e le priorità sono strettamente collegate).

Poiché, anche da un punto di vista culturale, allo Stato compete il dovere di amministrare i bisogni espressi dalla comunità e non di imporre una sua ideologia contingente in nome del suo diritto-dovere di amministrare, troverà *spazio sia la congrua iniziativa pubblica sia il pluralismo delle iniziative private*. Di primaria responsabilità dello Stato è il diritto-dovere di coordinare, sostenere e verificare tutte queste iniziative.

Va tenuto presente, nella riforma, tutto l'arco dell'esperienza migratoria quindi anche il possibile ritorno con la necessità di provvedere *adeguate misure per il reinserimento*; trovano spazio soprattutto in questo campo le iniziative e le proposte delle Regioni.

Le proposte culturali ed educative italiane all'estero andranno correlate con le proposte e le normative sia dei Paesi stranieri che degli organismi internazionali: andrà stimolato, specie nel campo europeo, il sollecito riordino e *integrazione dei programmi e dei contenuti della scuola in una prospettiva sovranazionale*.

La *formazione e l'aggiornamento degli insegnanti* dovrà costituire oggetto di particolare attenzione, e di scambi tra paesi di provenienza e di insediamento.

## UNO SGUARDO AL PASSATO

La scuola per gli italiani all'estero è sempre stata nell'occhio del ciclone in quanto verso di essa convergono pregiudizi vicendevoli delle due o più culture implicate di fatto (quella del gruppo emigrato e quella del paese ospitante): pregiudizi che, non di rado, vengono rafforzati e quasi istituzionalizzati da elementi di carattere sociale e politico.

Nella lunga storia della scuola italiana all'estero scegliamo alcuni punti significativi dei passaggi da essa subiti:

### 1. Scuola italiana all'estero e "privata iniziativa".....nel 1901

"Noi abbiamo fondato all'estero, sopra tutto in Oriente, un vasto sistema di scuole governative, che costano allo Stato circa 900.000 lire, cioè quasi tutta la somma stanziata in bilancio per le scuole all'estero. Ne segue che poco o nulla ci resta per l'Argentina e pel Brasile, dove sono molti milioni di Italiani, poco o nulla per le centinaia di migliaia d'operai e pei loro figli sparsi nel mondo. Ne segue ancora che abbiamo creato all'estero un numero non indifferente di insegnanti governativi di scuole secondarie ed elementari, che sono impiegati dello Stato, ai quali bisognerà prima o poi dare anche la pensione. E non è tutto. Il peggio è che con questo sistema le colonie si sono affatto disinteressate economicamente e moralmente delle scuole, che debbono essere dirette da Roma, dove non è possibile avere cognizione precisa dei luoghi, dei costumi, dei mutabili bisogni dei paesi diversi. E così il danaro finisce coll'essere speso male anche là dove si spende in larga misura.....

La necessità d'una riforma è evidente. Ma come, quale? Se non si è cauti assai, si corre il rischio di far peggio, di vedere cioè sparire le scuole con grave discredito del Governo, cosa che bisogna in tutti i modi evitare.

Noi non abbiamo, io credo, che un modo solo. *Valerci della privata iniziativa e stimolarla in tutti i modi, come fanno le altre nazioni*, nessuna delle quali ha un sistema di scuole di Stato all'estero come noi. La Francia ha delle potenti associazioni laiche e religiose, che cooperano efficacissimamente col Governo. Noi abbiamo la Società dei missionari presieduta dal senatore Lampertico, alla quale s'è unita quella di Monsignor Bonomelli, cui presta valido e lodevole aiuto il prof. Schiaparelli. Abbiamo la società di Monsignor Scalabrini, il quale s'occupa specialmente dell'America, e mosso sempre dallo stesso nobile intendimento, si è quest'anno recato colà. Abbiamo anche la "Dante Alighieri". *Ora io credo che queste società, senza punto confondersi tra loro, anzi tenendosi separate, potrebbero procedere d'accordo, lavorando ciascuna nella propria sfera d'azione, aiutando il Governo nella lenta trasformazione delle scuole*". (Pasquale Villari in "Il Giornale d'Italia", 16-17 novembre 1901, citato in *Studi Emigrazione*, n. 23-24, ott.-dic. 1971, p. 325).

### 2. Il ruolo dello Stato democratico

"Anche se non è ancora chiara a tutti, oggi, la concezione di *un governo che accetti un ruolo eminentemente amministrativo*, nel quale l'idea nazionale è valida solo nella misura in cui si fa strumento di aiuto alle singole comunità locali, si può con certezza affermare che *ci si è avviati verso questo traguardo e che il processo è irreversibile*. Forse furono le stesse migrazioni, con la loro riluttanza ad accettare un discorso nazionalista, imposto ai loro bisogni concreti, a facilitare questa nuova concezione dello Stato.

Può essere sintomatico, come termine di paragone fra i due atteggiamenti governativi, leggere una osservazione presentata dal Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro, proprio a proposito dell'emigrazione italiana e della scuola italiana all'estero: 'Anche se la politica culturale all'estero e le relative iniziative promozionali non vanno identificate con la assistenza alla emigrazione, c'è tuttavia da chiedersi quanto la dislocazione attuale di queste scuole nelle diverse aree geografiche sia sempre giustificata da precise esigenze e non, piuttosto, da superati motivi nazionalistici e di prestigio, e se non sia più opportuno rivedere le attuali localizzazioni in vista del soddisfacimento delle esigenze scolastiche dei nostri lavoratori nelle zone di maggiore e più stabile immigrazione' (CNEL, *Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione*, Roma 1970, p. 184)". (cf. Dino Cinel, "La scuola per i figli degli emigrati", in *Studi Emigrazione*, n. 23-24, ott.-dic. 1971, p. 321).

## 3. La problematica dell'emigrazione alla fine degli anni '60 in Europa e le sue incidenze sugli investimenti scolastici

*La presente traccia è stata presentata e discussa al convegno di studio su "La scuola italiana per i figli degli emigrati dopo l'approvazione della legge 153", organizzato a Gazzada (Varese) dall'UCEI in collaborazione col CSER e svoltosi nei giorni 1-2 luglio 1971.*

1) Il contesto in cui si svolge la nostra "problematica culturale" è essenzialmente economico. Siamo infatti di fronte ad una emigrazione = ricerca di lavoro, da cui esulano le aspirazioni pionieristiche alla fondazione di una nuova società: cosa, del resto, impossibile, trattandosi di emigrazioni di lavoro, dirette a Paesi già fortemente strutturati dal punto di vista socio-culturale e difficilmente permeabili a nuovi influssi di pensiero e di costume.

2) In simili migrazioni di lavoro è ancora determinante lo stato di necessità.

In tale ambito e condizionamento avvengono le successive decisioni del capo-famiglia emigrato: richiamo dei familiari, lavoro extra-domestico della moglie, interessamento per i problemi di sistemazione prescolastica e di indirizzo scolastico dei figli.

Ne è prova la varietà estrema di soluzioni quasi sempre prese all'insegna dell'iniziativa individuale.

3) Proprio lo stato di necessità dei genitori emigrati induce a cautela di fronte a qualsiasi soluzione del problema scolastico dei loro figli, che implichi una conseguenza culturale irreversibile a senso unico: la perdita di contatto con la lingua e la cultura di origine e la conseguente disintegrazione familiare. E' semplicistico ridurre il problema ai seguenti termini di rapporto: all'afflusso di manodopera straniera richiesto dall'industria locale segue una dilatazione, puramente materiale, delle strutture scolastiche locali, in cui ai figli degli stranieri si somministra la stessa cultura locale, senza tener conto dei loro (diversi) rapporti primari e della loro (probabilmente diversa) sistemazione futura.

4) Tale cautela è legittimata da una serie di altre considerazioni:

a) sembra che sia tuttora troppo ingombrante la territorialità delle legislazioni scolastiche, in tempi in cui va prendendo piede, in altri settori, il concetto di personalizzazione dei diritti;

b) non c'è ombra di reciprocità in fatto di obblighi scolastici per stranieri, come dimostra l'assoluta libertà di programmi rivendicata e ottenuta dalle scuole straniere in Italia; per cui cè il sospetto che sotto una copertura di politiche migratorie integrative, o, in genere, di istanze culturali, giochino un ruolo decisivo e discriminante i dati quantitativi, gli aspetti finanziari, lo statuto lavorativo inferiorizzante dell'immigrato.

c) Non c'è alcun cenno di collegamento, ai fini di una nuova impostazione dei problemi scolastici, fra quanto avviene nelle migrazioni di lavoro nei Paesi europei e quanto si presenta nelle nuove forme di "emigrazione cantieristica", ove i "quadri" pongono ben chiare condizioni alla loro trasferta, tra cui, precisamente, la scuola in lingua materna per i loro figli in età scolare.

Eppure, anche se i cantieri sono generalmente in zone prive di qualsiasi organizzazione scolastica, i due tipi di emigrazione si richiamano per l'aspetto di temporaneità e di necessità di assicurare ai figli la possibilità di un normale reinserimento scolastico in patria.

d) C'è una palese confessione di inefficienza nella soddisfazione con cui alcuni "leaders" delle comunità italiane all'estero (Europa) rilevano la severità delle leggi scolastiche locali con le quali finalmente – essi dicono – i nostri emigrati, provenienti dalla terra del disordine, dovranno fare i conti. Ma si ammetterà che tale soddisfazione non ha niente a che fare con la cultura in sé: più che la migliore istruzione locale si ammira la migliore disciplina.

e) Molte difficoltà, infine, dipendono dalla riduzione della problematica culturale all'ambito delle attività puramente scolastiche. Vi è infatti una gamma di possibilità, piuttosto trascurate, nelle iniziative pre-post-extra-scolastiche, ai fini di moltiplicare le occasioni di contatti integrativi tra le varie culture e di recepire sollecitazioni culturali dalla società ospitante.

5) Qualora poi si voglia affrontare con sincerità e completezza il discorso dell'"integrazione culturale", si deve cercare che di "vera integrazione si tratti. Tale discorso si rivolge ai due interlocutori (al Paese di partenza e al Paese di accoglimento), nel senso che:

a) i due mondi culturali devono essere entrambi disponibili e in movimento: va superato sia il ghetto minore (immigrati) sia il ghetto maggiore (locali).

Tale atteggiamento può rivelare quanto sia semplicistica l'alternativa di "o intruppare i figli degli emigrati nelle scuole locali, o trasportare di peso dal Paese di origine scuole con maestri e programmi nazionali".

b) Il Paese di immigrazione deve ammettere la possibilità di implicazioni non unicamente economiche o di ordine pubblico determinate dalla presenza di lavoratori stranieri. Di tali implicazioni un riscontro potrebbe e dovrebbe trovarsi nella modifica (non puramente aggiuntiva) dei programmi scolastici locali, nella immissione di insegnanti bilingui ecc.

Non ha senso il decentramento (tanto invocato e gelosamente custodito dai länder, cantoni, comuni, ecc.) in materia scolastica, se non si tiene conto poi, con obiettività e consequenzialità, delle modifiche della situazione locale (scolastica) in seguito all'afflusso di famiglie straniere.

Ne è lungimirante e coerente una politica immigratoria che, da una parte, si propone l'"integrazione" dei figli degli stranieri e, dall'altra, pone i genitori nella necessità di accelerare il rientro, a causa dei problemi scolastici non risolti (o non risolti in modo convincente e rispettoso della libertà), o comunque non inserisce il discorso dell'"integrazione scolastica" dei figli in quello più ampio, dell'integrazione della famiglia immigrata nella società (conservando, ad esempio, la segregazione degli alloggi degli immigrati).

c) Il Paese di origine deve ricordare che una vera integrazione può avvenire solo da un punto di partenza di robustezza culturale e da un chiaro e definito senso della propria identità di gruppo.

Ragion per cui, secondo la maggior parte delle famiglie degli emigrati sprovveduta di fronte al compito, di per sé di sua spettanza, della comunicazione di tali dati, sarà necessario che all'irrobustimento culturale e alla chiarificazione del senso di identità provveda l'istituzione scolastica del Paese di origine.

Tale funzione può essere svolta o direttamente o tramite enti adatti e in grado di offrire le debite garanzie.

Il ricorso a tali enti sarà tanto più frequente e normale quanto più onestamente l'autorità statuale (del Paese di origine) riconoscerà i suoi limiti e rifiuterà l'analogia tra la situazione e le esigenze scolastiche interne nazionali (ove lo sviluppo della scuola statale può essere, come ora in Italia, una delle più vive istanze sociali e ove possono esservi contrastanti valutazioni sulla scuola "privata") e la situazione e le esigenze scolastiche del mondo migratorio (ove la scuola "privata" ha maggior spazio di supplenza ed è spesso, realmente, "la scuola dei poveri").

6) Il rifiuto dell'analogia, di cui sopra, da parte di tutti, dovrebbe permettere l'avvio:

a) ad una soluzione autonoma del problema della scuola per i figli degli emigrati (nel senso che non si deve attendere che, prima, tutti in patria abbiano la scuola e a tutti sia reso effettivo l'accesso ad essa!). Soluzione autonoma vuol dire anche, naturalmente, specializzazione, impegno, disciplina;

b) ad un superamento della radicalizzazione ideologica dei contrasti (nel senso che il pluralismo delle iniziative e delle ispirazioni deve accordarsi al rispetto di un denominatore comune nazionale, fatto dalle componenti storiche della cultura del Paese di origine, per quel tanto che la scuola dei figli degli emigrati deve avere un programma nazionale);

c) infine, ad un superamento delle anguste visioni nazionalistiche, nello spirito costruttivo di una scuola per i figli degli emigrati che realizzi quelle aperture e quelle sintesi di cui il fatto "emigrazione" in sé è occasione, provocazione e sollecitazione.

(cf. Giovanni B. Sacchetti, "Esigenze culturali e motivazioni sociali degli investimenti scolastici nella moderna visione dell'emigrazione", in *Studi Emigrazione*, n. 22, giugno 1971).

**4. Una valutazione globale dei problemi e delle linee di intervento agli inizi degli anni '80**

Volendo concludere con alcune osservazioni generali, riteniamo sia prioritario garantire ai figli degli emigrati reali possibilità di inserimento ed avanzamento nella scuola locale, senza traumi né ritardi. E' su questa scuola locale che è stata finora facile una mitizzazione, senza approfondire quali siano i contenuti e i metodi specifici nei confronti dei migranti, di quale flessibilità sia capace e così via. Si sa, purtroppo – e questo viene confermato dalla quasi totalità delle ricerche empiriche – che essa è discriminante ed emarginante nei confronti dei figli dei lavoratori stranieri. Né basta in questa materia la sola dichiarazione di buona volontà da parte dei Paesi di accoglimento – come può indurre una lettura ed applicazione restrittive della stessa direttiva comunitaria del 1977 –. Tanto più che i modelli scolastici dei Paesi ospiti non sono per nulla lineari nei confronti di politiche di integrazione verso gli immigrati.

Possiamo infine tentare di raccogliere delle indicazioni, anche se ovvie e scontate:

1) è attraverso la struttura scolastica locale che va garantita la scolarizzazione dei figli degli emigrati. Il principio ha valore ideale e generale, e non solo nel caso della direttiva CEE che lo recepisce. Un ruolo particolare assume la scuola materna, come premessa indispensabile per una buona educazione e socializzazione.

2) E' il Paese di immigrazione, in cui gli emigranti producono, che deve garantire l'adempimento e la soddisfazione di diritti così fondamentali, come quello dell'istruzione. Non è certo percorribile un sistema generalizzato di scuole private – salva la libertà per le stesse di operare –, non solo perché non potrebbe coprire adeguatamente la domanda, ma anche per l'affermazione di principio.

3) Vanno proseguite, in questo settore della scolarizzazione, la sperimentazio-

ne e la ricerca in genere, perché troppi luoghi comuni e affermazioni non sono empiricamente provate, in campo psicologico e didattico. In questa linea, le scuole private – peraltro sono pochissime le esistenti – possono assolvere ad un ruolo meritorio, purché vogliano con la sperimentazione riqualificare i loro fini, i metodi didattici e la loro gestione, coinvolgendo i responsabili locali e gli esperti del settore. In materia di bilinguismo e plurilinguismo – e ancor più multiculturalismo – troppe cose vanno provate e tante volte non lo sono solo per l'arretratezza dei metodi.

4) Se il sistema scolastico locale non va messo in discussione, come struttura e ambito entro cui garantire la scolarizzazione, ne vanno messi in discussione invece i modelli e i contenuti, per una serie di ragioni ovvie, evidenziate dai risultati discriminatori della scuola locale. In particolare va vista criticamente la "cultura" del Paese ospite, se si vuol superare l'unilateralità della istruzione. In questa linea di apertura e di aggiornamento, si deve mettere anche la scuola italiana che finora ha orecchiato soltanto la problematica migratoria o l'ha genericamente confusa con la garanzia dell'occupazione degli insegnanti all'estero.

5) La scuola per i figli degli emigrati non si deve mettere nella corsa al particolarismo e regionalismo esasperato, oggi riscontrabili in molte parti dell'Europa e del mondo, e che contengono implicazioni preoccupanti. Il suo messaggio deve essere anzi di natura universalistica. Quindi non vanno favoriti i ghetti culturali e scolastici, così come vanno superati una "cultura di difesa" e i recuperi troppo forzati della cultura d'origine. La scuola per i figli degli emigrati, come la stessa esperienza migratoria, deve andare idealmente verso nuove frontiere culturali e non avallare quel nazionalismo culturale espresso dai vari sistemi scolastici locali, in particolare dei Paesi d'immigrazione, sotto il pretesto dell'autonomia del settore scolastico.

6) Il personale che deve e dovrà operare in istituzioni specializzate, all'interno del sistema scolastico locale, deve essere adeguatamente preparato, se si vogliono evitare i risultati sconfortanti finora raggiunti e il rivendicazionismo neo-corporativo scollegato con i veri interessi degli alunni.

7) La scuola in genere, e quella per i figli degli emigrati in particolare, non può essere una questione meramente tecnica, ma deve tener conto del rapporto genitori figli e, nel caso, mirare a un recupero verso i genitori, vittime anch'essi dell'emigrazione. Di questa dimensione sociale e socializzante della scuola verso tutti i partners della vicenda migratoria va tenuto adeguato conto.

8) Si avverte come urgente un miglior coordinamento scolastico a livello europeo, sia dei diversi tentativi spesso condotti isolatamente, che degli strumenti disponibili: può valere concretamente l'esempio per la predisposizione di una più adeguata documentazione del curriculum scolastico del bambino costretto a trasferirsi, durante gli anni della scuola, in altri Paesi europei.

9) La scuola italiana deve predisporre strumenti ed iniziative per il reinserimento dei figli dei lavoratori rimpatriati all'interno del sistema scolastico nazionale. La proposta di non creare strutture parallele all'estero deve valere anche in Italia, dove non occorrono doppioni, ma una rilevazione dei bisogni degli scolari rientrati, a seconda dei livelli scolastici e dei diversi Paesi di provenienza, e offrire, poi, con le necessarie competenze, una risposta adeguata all'interno del sistema scolastico italiano.

10) La scuola italiana non è in dialogo con quelle straniere. Alcune ricerche empiriche lo evidenziano, sottolienando non solo l'ignoranza dei sistemi scolastici stranieri in cui i figli degli emigrati sono stati formati, ma perfino della stessa normativa ed iniziative italiane. Si apre un ampio spazio per operare nello spirito e secondo le indicazioni di una vera e propria cooperazione internazionale che veda i governi dei Paesi coinvolti dall'emigrazione veri partners responsabili nel garantire processi adeguati di scolarizzazione per i figli degli emigrati. (cf. Gianfausto Rosoli, "La scolarizzazione dei figli degli emigrati: analisi e indicazioni", in *Studi Emigrazione*, n. 57, marzo 1980).

# DOCUMENTAZIONE

Nell'ampio panorama degli interventi e delle mozioni e conclusioni degli innumerevoli Convegni che si sono tenuti in questi ultimi anni sul problema della scolarizzazione degli alunni migranti, presentiamo:

1. Le conclusioni dei tre gruppi di lavoro del Convegno organizzato dal CSER a Loreto dal 24 al 26 novembre 1978 sul tema "L'identità della seconda generazione nell'Europa degli anni '80".
2. Le conclusioni del Convegno internazionale di Venezia (28-30 maggio 1979) sul tema "Infanzia, processi di comunicazione, movimenti migratori". Il Convegno era organizzato nell'ambito della collaborazione tra la Fondazione Giorgio Cini e l'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
3. Le conclusioni del Convegno organizzato dal CEDOM di Monaco di Baviera, il 30 maggio 1981, sul tema "A dieci anni dalla legge 153: bilancio e prospettive".

Come indispensabile documentazione giuridica vengono infine allegati i testi legislativi cui si fa più spesso riferimento:

- il R.D. 4 maggio 1925, n. 653 (articolo 14 del titolo I, capo I: *Delle iscrizioni*)
- il testo unico del R.D. 1940, n. 740
- la legge 3 marzo 1971, n. 153
- la direttiva del Consiglio CEE del 25 luglio 1977, 77/486
- la legge 25 agosto 1982, n. 604
- il DPR 10 settembre 1982, n. 722 attuativo della direttiva CEE 1977.

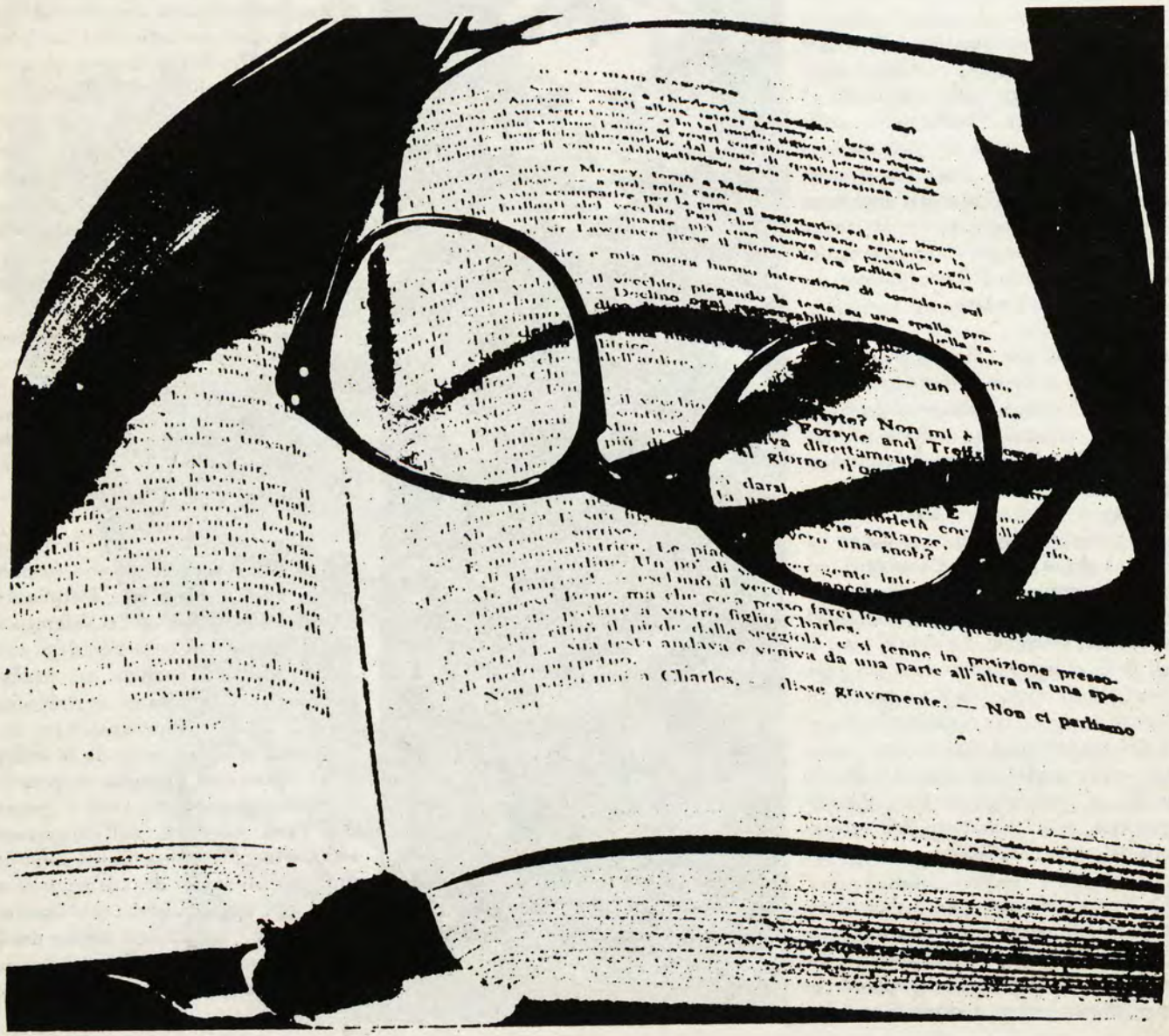

## LORETO: 24-26 novembre 1978

## IDENTITA' DELLA SECONDA GENERAZIONE NELL'EUROPA DEGLI ANNI 80'

### RELAZIONE DEL I GRUPPO DI LAVORO

**Associazionismo e sistema scolastico italiano all'estero: realizzazioni e prospettive**

Nell'ambito del gruppo è stato discusso a lungo il problema della definizione dell'utenza della scuola, e cioè la seconda generazione degli emigrati, prima di passare ad analizzare i bisogni formativi e le offerte scolastiche all'estero, sia pubbliche che private ed extraistituzionali, e le prospettive conseguenti.

Per "seconda generazione" degli emigrati si è inteso i figli degli emigrati scolarizzati all'estero per tutto l'arco della scolarizzazione. Particolare risalto è stato dato alla mobilità e instabilità che caratterizzano l'attuale emigrazione italiana in Europa (pur con alcune diverse accentuazioni, es. in Inghilterra e Francia); gli stessi figli degli emigrati a volte conoscono una mobilità ancora maggiore, perché costretti a separarsi o a ricongiungersi ai genitori a seconda delle opportunità educative. Di conseguenza la tipologia della seconda generazione risulta molto differenziata, includendo perfino una fascia scarsamente toccata dalla scolarizzazione. La precarietà di base che condiziona la vita degli emigrati in Europa e li orienta sostanzialmente al ritorno rende ancora più difficoltoso il rapporto dei figli con i genitori, emigrati della prima generazione. L'integrazione al più presto e ad ogni costo risulta un mezzo di difesa dell'individuo; la tendenza a mimetizzarsi nell'ambiente locale e a rifiutare qualsiasi attribuzione di italianità è ugualmente un comportamento costante. L'instabilità degli emigrati si proietta a livello profondo, provocando sensi di ansia e di aggressività nella seconda generazione, sia nei confronti della famiglia che della scuola.

L'apprendimento linguistico avviene in maniera più rapida e meno problematica nella società ospite in rapporto all'integrazione, che implica un processo molto più lento e spessò rimane incompiuto o scoppia in crisi improvvise e acute.

L'associazionismo degli adulti si rivela molto importante per favorire il processo di inserimento dei figli nella società locale; più quello che si esprime nella partecipazione e coinvolgimento nei loro problemi (attraverso, ad esempio, i comitati genitori-scuola) che attraverso l'associazionismo di tipo tradizionale che spesso rappresenta per i figli modelli antiquati o lontani o non sempre per essi vitali. E' indubbio che anche nel caso della componente associativa genitori va compiuto uno sforzo per riqualificare, culturalmente e socialmente, i genitori stessi.

La partecipazione dei genitori ai comitati della scuola va potenziata e favorita in considerazione dello scarso indice di presenza degli immigrati adulti in questi organismi.

La situazione della seconda generazione italiana in Europa si presenta molto differenziata, a seconda dei diversi Paesi di accoglimento, della anzianità delle comunità emigrate, dei sistemi scolastici e formativi locali. Risulta spesso determinante sui figli degli emigrati l'immagine che il Paese di insediamento dà attraverso la socializzazione scolastica e i mass media del Paese d'origine, della sua cultura e delle sue istituzioni: una maggior tolleranza e apertura, una dimensione di tipo culturale sono fattori che attenuano il conflitto o il pregiudizio e favoriscono un miglior inserimento nella società locale.

I *bisogni formativi* della seconda generazione degli emigrati, scolastici in senso stretto e informativi, sono vari e molteplici. A fronte delle carenze e specificità della seconda generazione la domanda è verso una scuola più duttile e aperta ai valori originarii propri, non nazionalistica, e istituzionalmente orientata verso più uscite; una scuola che deve dare sicurezza e certezze istituzionali di fronte all'instabilità della emigrazione; una scuola che tenga in maggior conto i problemi e i progetti della famiglia, oltre che della cultura di origine; il collegamento della scuola con la famiglia deve tendere a recuperare un rapporto affettivo con i figli spesso compromesso dalle vicende dell'emigrazione e dal veloce apprendimento della lingua locale.

La richiesta più urgente è in linea di massima, verso una integrazione nelle offerte educative del sistema scolastico locale, ma che non significhi e non comporti una unilaterale e acritica integrazione nella cultura del Paese ospitante, con la perdita della propria identità culturale.

Una rivalutazione dell'associazionismo, come componente decisiva nel portare avanti le istanze educative di fronte alle autorità locali e italiane e nel gestire alcune iniziative si rivela un momento importante e doveroso.

Vanno tenute in debito conto le esigenze linguistiche, culturali, partecipative e degli sbocchi futuri professionali della seconda generazione.

L'analisi delle *offerte formative e scolastiche*, così come esse si presentano, ha ribadito le insistenti critiche per la mancanza di una politica culturale dei governi verso l'emigrazione e per la situazione di provvisorietà e precarietà in cui è mantenuto tanto personale insegnante italiano all'estero.

Tuttavia la Legge 153 si rivela sufficientemente elastica e può permettere tutta una gamma di attuazioni differenziate a seconda dei diversi Paesi; mentre in alcuni è pressoché inoperante, in altri può costituire un minimo dovuto. E' stata ripetutamente affermata la responsabilità "primaria" del Paese ospite nel garantire una adeguata offerta in campo educativo e formativo verso i figli dei lavoratori immigrati, in considerazione del decisivo apporto

che questi danno allo sviluppo del Paese. Tuttavia questo non deve deresponsabilizzare il governo italiano con l'abbandono delle scarse iniziative in corso o mancando nella proposta di un disegno organico di formazione a livello europeo.

Particolare risalto è stato dato alla analisi del problema della scuola materna da cui deve necessariamente partire, nel caso di famiglie emigrate, la scolarizzazione e il processo di inserimento nella società locale. A questo scopo sono indispensabili scuole bilingui o plurilingui e classi integrate miste con bambini del luogo in modo da favorire, oltre all'apprendimento linguistico, una socializzazione orizzontale; anche una compensazione tra insegnanti italiani, in primo luogo, e locali si rivela opportuna.

Sono indispensabili a questo scopo alcune indicazioni:
– personale qualificato, in grado di verificare e correggere le sperimentazioni in corso e di dare la necessaria continuità pedagogico-linguistica (senza troppi cambiamenti),
– un controllo tecnico sui risultati e sulla qualità delle nuove iniziative,
– una partecipazione diretta delle famiglie all'andamento e alla vita della scuola.

Le istituzioni private hanno finora svolto una importante e benefica opera di supplenza, sottolineando tra l'altro la carenza e la disattenzione generale ai problemi della scuola materna. Esse, tuttavia nella continuità di servizio alle richieste delle famiglie devono aprirsi maggiormente alla componente locale e all'insegnamento bilingue; devono orientarsi verso centri di vera e propria sperimentazione controllata e non semplicemente di esperienze, ricevendo il contributo tecnico e finanziario ed iniziative del genere, esse possono così costituire dei modelli validi e punti di partenza verso interventi più generalizzati e garantiti dalla società di accoglimento, non momenti chiusi o isolati.

La stessa componente familiare va sostenuta e preparata nel compimento del suo ruolo; occorre pure favorire centri o luoghi di partecipazione e socializzazione ai diversi livelli.

Per le successive fasce della scuola si sono riproposte le medesime richieste di supporti formativi, con uno sforzo ancora maggiore per garantire un'eredità culturale e motivazioni linguistiche ai figli degli emigrati.

E' importante che l'insegnamento della lingua d'origine nei diversi gradi entri nel corso normale, nell'orario della scuola e a livello di programmi scolastici. Per giungere poi a risultati consistenti e durevoli è indispensabile la formulazione di una politica culturale europea collegata e coordinata ad una chiara politica culturale da parte italiana. Si deve puntare ad una migliore utilizzazione delle offerte locali, ad una valorizzazione delle esperienze e delle sperimentazioni (quasi nulle peraltro) in atto e ad una politica globale del reclutamento del personale insegnante.

Anche per la scuola superiore devono continuare le medesime offerte, e anche più precise e individuate a seconda delle richieste specifiche di una istruzione italiana o meno.

Un campo di particolare importanza è quello della "formazione dei formatori", degli insegnanti medi, in particolare (assistenti sociali e animatori socioculturali), formati in emigrazione per la loro particolare provenienza e adattabilità ad un insegnamento scolastico tra i figli degli emigrati.

## RELAZIONE DEL II GRUPPO DI LAVORO

Si è discusso sul rapporto e sull'incidenza che possono avere nei vari Paesi le associazioni dei genitori nei confronti della scuola locale.

In generale si sono riscontrate possibilità non del tutto, o quasi per niente, sfruttate dalla base, per mancanza di preparazione e formazione alla *partecipazione*. Sono state portate tuttavia due esperienze positive di partecipazione (una in Svizzera ed una in Germania).

Si è entrati quindi in merito agli organismi locali scolastici di partecipazione dei vari paesi, i quali ammettono la presenza, con più o meno potere, di elementi stranieri.

Si è considerata in particolare la Schulpflege in Svizzera (Commissione Scolastica che ha un alto potere di controllo generale su tutta la scuola: dall'amministrazione alla assunzione degli insegnanti, ecc.). Nella Schulpflege di alcuni comuni sono presenti già genitori italiani a titolo consultivo.

Nella zona di ZH (Glattgelden) è stato istituito dalle autorità locali, su stimolo della comunità emigrata, il consiglio scolastico, eletto dalla base, il cosiddetto "Consiglio Scolastico degli stranieri" (chiamato da uno del gruppo "consiglio di seconda classe") e che è un organismo collaterale di consultazione da parte della Schulpflege. Tale consiglio tiene una riunione periodica mensile) con la Schulpflege e gli insegnanti.

In Germania esistono pure organismi di genitori: l'Elternbeirat, con potere decisionale insieme con gli insegnanti; in tale consiglio gli stranieri hanno diritto di entrare a pieno titolo. La partecipazione di fatto è inconsistente per le seguenti difficoltà:
– difficoltà di lingua
– apatia generalizzata
– processo di rigetto dell'associazionismo
– complesso di inferiorità (o superiorità?) nel sentire di andare a rappresentare una massa che è assente.

Una forza di sostegno potrebbe venire dall'Ausländerbeirat (consiglio degli stranieri) che ha potere a livello politico-sociale nell'ambito cittadino. In esso gli stranieri hanno maggiori possibilità di espressione, perché vi sono presenti in forma maggioritaria, anche se le modalità di designazione sono più verticistiche che di base.

In Inghilterra teoricamente e pratica-

mente sono aperte agli immigrati tutte le possibilità partecipative degli indigeni. A livello di scuola i residenti vengono considerati tutti come cittadini, anche se i vari gruppi etnici hanno i loro problemi. Ordinariamente gli immigrati italiani frequentano le scuole cattoliche che hanno un riconoscimento pubblico dello Stato e sono finanziate dallo Stato stesso. Queste scuole sono gestite da un Consiglio che è nominato dalle autorità ecclesiastiche e nel quale gli stranieri possono essere presenti a pieni diritti.

Effettivamente questo è un organismo strutturato dal vertice, anche se oggi c'è un movimento di apertura ai rappresentanti di alunni, insegnanti, genitori.

**Proposte**

Per la Svizzera e la Germania (specialmente) al momento attuale le possibilità di partecipazione sono piuttosto formali. Il gruppo tuttavia è del parere che anche questa strada della partecipazione formale debba essere (ad ogni modo) intrapresa cercando di creare le premesse per una partecipazione effettiva.

Tali premesse sono:
– conoscenza della lingua
– informazione e sensibilizzazione dei genitori
– collegamento tra i membri inseriti nell'istituzione scolastica e la comunità etnica.

Il gruppo si è a questo punto interrogato sugli aspetti, anche non istituzionalizzati, che potrebbero favorire la partecipazione dei genitori italiani. Si è così citato, come proposta, l'esperimento della Svezia, dove i bambini stranieri vengono accompagnati all'asilo dalle loro madri, le quali si incontrano, imparano lo svedese e si scambiano idee e problemi. Esperimento simile a quello realizzato a Basilea, dove le mamme frequentano presso l'asilo (peraltro in un contesto però puramente italiano) un corso di scuola media.

Se da una parte si è notato che la madre emigrata risente, e in modo accentuato, della nevrosi generale della donna-casalinga che vive nell'isolamento, dall'altra si è considerato non adatto tale esperimento per la maggior parte delle mamme emigrate che portano all'asilo i figli, in quanto lavoratrici.

Si è ricordato inoltre che pure gli enti italiani di formazione professionale italiani possono assumere una importante funzione integrativa, creando con i corsi professionali, le premesse perché i giovani possano entrare meglio qualificati nel discorso occupazionale del paese di accoglimento.

Ritornando poi al problema tipico della partecipazione dei genitori e della loro influenza sulla scuola locale, si è ribadita la necessità di allargare il discorso rivendicativo dei comitati genitori ad un discorso più globale e culturale. Si è parlato di "scuola dei genitori", comprendendo naturalmente come primo stadio la sensibilizzazione di tutti i genitori anche quelli più passivi e restii alla partecipazione.

Ci si è chiesti a chi spetta tale azione formativa di base e si è risposto:
– chi all'insegnante italiano,
– chi ai rettori ed insegnanti locali,
– chi ad una inter-azione che può realizzarsi in gruppi pluriculturali di base,
– chi ha sollecitato dal Consolato o dalle autorità italiane competenti uno sforzo maggiore e più preciso atto (oltre che a rendere credibili per es. i corsi e le già esistenti iniziative) al superamento del concetto strettamente scolastico per un discorso culturale che rappresenti un salto di qualità ed investa (ed interessi) non solo la prima e seconda generazione italiana, ma gli stessi svizzeri, tedeschi, inglesi.

A questo proposito il discorso si è precisato ulteriormente e si sono formulate le seguenti proposte pratiche:
1. organizzare periodi (stages) per i figli degli emigrati a scopo linguistico e culturale in Italia, complementari dei corsi di lingua e cultura.
2. Allargare l'istituzione, già esistente, delle colonie per i figli di emigrati, accogliendo bambini e genitori del paese ospitante. A queste iniziative potrebbero essere interessate le regioni, sia da un punto di vista culturale che turistico.

Per attuare una maggiore partecipazione dei genitori sul piano formale ed effettivo alla scuola locale noi facciamo appello al governo italiano
– perché finanzi iniziative in questo senso (peraltro previste dalla legge 153)
– perché intervenga con più energia e sollecitudine tramite accordi bilaterali e commissioni ad hoc.

Noi pensiamo che accanto all'associazionismo tradizionale (regionale, sportivo), si debba dare maggiore attenzione ad un associazionismo dei genitori, collegato ad esigenze concrete del posto e in riferimento alle istituzioni locali preposte alla educazione dei figli.

## RELAZIONE DEL III GRUPPO DI LAVORO

**Momenti e luoghi di socializzazione della seconda generazione**

Riteniamo impossibile avviare qualsiasi discorso formativo (scuola, formazione professionale, socializzazione primaria ed istituzionale) se si astrae dal quadro economico attuale in cui vive l'emigrazione.

L'emigrazione è di fatto "integrata" nel quadro economico ed è utilizzata come strumento congiunturale.

L'emigrazione in termini formativi e culturali non deve essere funzionale ai processi di ristrutturazione economica e di copertura dei costi sociali necessari per la seconda generazione. Il termine "integrazione" è quindi ambiguo. Questa ambiguità può mascherare delle politiche formative e culturali a senso unico che creano una frattura tra la prima e la seconda generazione. Non è possibile una integrazione sociale se non si creano parallelamente le condizioni per una effettiva parità di trattamento economico e politico con la società di accoglienza.

Occorre inoltre che i progetti e le proposte a livello formativo per la seconda generazione tengano conto di come è avvenuta la socializzazione della prima generazione.

La diversa composizione delle collettività italiane insediate nei paesi europei (per anzianità emigratoria, collocazione professionale, consistenza delle classi di età), gli orientamenti differenziati dei progetti migratori delle famiglie, l'incidenza effettiva sui mercati di lavoro nazionale, delle caratteristiche economiche, sociali e legislative, sono tutti elementi che obbligano a non generalizzare le proposte formative.

Sono necessari quindi dei concreti progetti che partano dalle diversificazioni elencate, ma che perseguano l'obiettivo comune di una reale partecipazione degli emigrati ai progetti stessi per una crescita responsabile all'interno delle società locali. Vanno quindi sostenute tutte le iniziative e le istituzioni, sia pubbliche che private, che si collocano sull'intero arco scolastico professionale e della formazione permanente.

Per socializzazione intendiamo sia il modo con il quale vengono veicolati, trasmessi ed appresi valori, modelli e norme di comportamento, come pure la costruzione dei rapporti interpersonali e societari.

I luoghi di socializzazione sono i seguenti:

a. famiglia (rapporti madre-figlio, genitori-figli, parentado)
b. strutture scolastiche e professionali
c. gruppo dei pari e tempo libero
d. quartiere
e. istituzione religiosa.

Luogo privilegiato di socializzazione dovranno essere i momenti di partecipazione alla realtà locale, in cui si tenda a trasformare la situazione della emigrazione stessa.

Per ognuno di questi luoghi di socializzazione, e sempre nell'ottica della partecipazione, riteniamo sia necessario individuare delle iniziative concrete.

## CONCLUSIONI

I temi centrali del Convegno erano: L'esame della consistenza e delle iniziative dei comitati genitori, sorti in Europa, in relazione alle istituzioni scolastiche locali e italiane all'estero per l'intero arco formativo della seconda generazione; i luoghi e i momenti di socializzazione della seconda generazione e la valutazione delle offerte dei vari sistemi scolastici europei in rapporto alla costruzione della identità dei figli degli emigrati.

L'interesse e la novità del Convegno è stata quella di riunire le diverse componenti che direttamente convergono nel momento formativo della seconda generazione, in particolare i genitori e il mondo della scuola, non solo per valutare le attuali offerte scolastiche e professionali ma soprattutto per cercare proposte alternative e integrative al momento della formazione istituzionale.

E' stata rilevata l'estrema urgenza di approntare una reale offerta su tutto l'arco formativo (dalla scuola materna all'istruzione superiore e professionale) per la seconda generazione emigrata, che oggi in Europa, in mancanza della possibilità di un effettivo successo scolastico, vede irrimediabilmente compromesso il proprio futuro sia nella società di accoglimento che in Italia.

La diversa composizione delle collettività italiane residenti nei Paesi europei, gli orientamenti differenziati dei progetti migratori delle famiglie, l'incidenza delle strutture economiche, sociali e legislative dei differenti paesi, devono portare a costruire un ventaglio di soluzioni pratiche che tengano conto di queste diversità ma perseguano l'obiettivo comune di una reale partecipazione degli emigrati ai progetti stessi.

In particolare:

— va richiesto il sollecito adempimento della Direttiva CEE del luglio 1977 mediante accordi con le istituzioni scolastiche dei Paesi di immigrazione, per l'inserimento completo dell'insegnamento della lingua italiana nel corso dell'orario scolastico normale;

— vanno sostenute tutte le iniziative e le istituzioni, sia pubbliche che private, che si collocano nell'intero arco scolastico-professionale, fino alla scuola superiore e della formazione permanente con l'obiettivo di offrire gli strumenti per una reale libertà di scelta, culturale e professionale, della seconda generazione;

— si ribadisce che non possono esistere progetti formativi per la seconda generazione se non tengono conto del modo come è avvenuta la socializzazione della prima generazione e non la coinvolgono in una partecipazione attiva, così da non creare fratture nei nuclei familiari;

— va perciò sollecitata l'approvazione della "gestione sociale della scuola" per le iniziative scolastiche italiane all'estero; vanno sostenuti e incoraggiati i comitati genitori e i comitati scuola e la loro partecipazione anche alle strutture scolastiche locali;

— si deve far conoscere e sostenere (valorizzandole e riqualificandole) le sperimentazioni e i progetti pedagogici in atto, ora spesso attuati solo dal volontariato e condannati all'emarginazione;

— parallelamente alle iniziative di costituzione e di sostegno delle scuole materne aperte ai programmi e alle aspettative delle famiglie dei lavoratori emigrati, occorre dare spazio ad iniziative di partecipazione dei genitori, soprattutto delle madri, sia con corsi di lingua e di formazione, sia con contatti con la società locale;

— occorre allargare e superare il concetto strettamente scolastico per arrivare ad un progetto culturale che rappresenti un salto di qualità e investa non solo la prima e seconda generazione emigrate ma la stessa società locale: iniziative nel campo dell'associazionismo giovanile e del tempo libero, della stampa, dei mezzi audiovisivi; in queste iniziative c'è ampio spazio, e va opportunamente sostenuto il libero associazionismo;

— iniziative concrete in questo senso possono essere stages, visite, periodi di studio in Italia per figli degli emigrati, a scopo linguistico e culturale, complementari dei corsi di lingua e cultura;

l'allargamento delle iniziative, già esistenti, delle colonie per figli di emigrati, accogliendo anche bambini e genitori dei paesi ospitanti. A queste iniziative possono essere interessate le Regioni, sia dal punto di vista culturale che turistico.

L'obiettivo politico di fondo deve rimanere pur sempre una "proposta europea", lo sforzo cioè verso una armonizzazione dei vari sistemi scolastici al fine di renderli compatibili tra loro, non appiattendoli, ma valorizzando le proprie tradizioni culturali.

## VENEZIA: 28-30 maggio 1979

## INFANZIA, PROCESSI DI COMUNICAZIONE, MOVIMENTI MIGRATORI

### PROPOSTE INNOVATIVE A FAVORE DEL BAMBINO IMMIGRATO

Luciano Corradini
Diega Orlando Cian

Si è condivisa la linea di una riflessione impegnativa, che non si lasci irretire né dal miraggio di una razionalità utopica, che pretenda soluzioni globali e definitive dei problemi sociali, né da un apparente realismo che si rinchiuda nel recinto dei piccoli problemi quotidiani, non collegandoli con una prospettiva strategica di largo respiro. Chi volesse prescindere da una visione sistematica della società e dei processi educativi che in essa si attuano, nella speranza di perseguire obiettivi di razionalità o di realismo, di rinforzo dell'autorità o di liberazione, di continuità o di rottura col passato, procedendo ad oltranza in una sola direzione, in maniera dicotomica, finirebbe per ottenere effetti opposti a quelli desiderati.

Discorso analogo lo si può fare per le due culture che sembrano caratterizzare rispettivamente le popolazioni del Nord e quelle del Sud e che possono schematicamente rappresentare le istanze dell'efficienza razionale e della produzione capitalistica, contro le istanze del bisogno, del calore interpersonale e della solidarietà sociale. Al rischio di una polarizzazione dicotomica, che induca atteggiamenti antagonisti di dominazione e di affiliazione depressiva, o di illimitata protesta verso un "padrone" ostile, è necessario contrapporre una prospettiva di dialogo fra le culture, nel riconoscimento dei propri e degli altrui limiti, dei propri e degli altrui valori.

In riferimento a questi criteri generali, si è presentata la problematica estremamente mobile e varia della situazione dei figli dei lavoratori immigrati, della prima e della seconda generazione, e delle iniziative finora assunte: di queste si son sottolineati gli aspetti largamente insoddisfacenti in rapporto ai risultati raggiunti, anche se non è apparso facile trovare soluzioni adeguate per problemi che restano pur sempre legati ad una realtà economico-sociale squilibrata e fonte di lacerazioni e di sofferenze (e non solo di quelle prospettive di arricchimento personale e culturale, che pure non mancano).

La linea più produttiva, anche se non esclusiva, da seguire, non è apparsa quella di un'integrazione "selvaggia" nelle strutture scolastiche dei paesi di accoglimento, né quella di una generalizzazione di scuole di lingua materna, che confermino l'estraneità dell'immigrato nella comunità che lo ospita, ma quella di un inserimento impegnativo sia per le persone, sia per le comunità, sia per le responsabilità statuali, tanto del paese di accoglimento quanto del paese di emigrazione, in una logica di reciprocità e di scambio.

In sintesi il gruppo si è riconosciuto nei seguenti punti.

1 – Vanno sostenute le iniziative e le istituzioni valide, sia pubbliche che private, che si collocano nell'intero arco scolastico-professionale, fino alla scuola superiore, e la formazione permanente con l'obiettivo di offrire gli strumenti per una reale libertà di scelta, culturale e professionale, della seconda generazione;

2 – Si ribadisce che non possono esistere progetti formativi per la seconda generazione se non tengono conto del modo come è avvenuta la socializzazione della prima generazione e non la coinvolgono in una partecipazione attiva, così da non creare fratture nei nuclei familiari; vanno sostenuti e incoraggiati i comitati genitori e i comitati scuola e la loro partecipazione anche alle strutture scolastiche locali;

3 – Si devono conoscere e sostenere (valorizzandole e riqualificandole) le sperimentazioni e i progetti pedagogici in atto, ora spesso attuati solo dal volontariato e condannati all'emarginazione;

4 – Parallelamente alle iniziative di costituzione e di sostegno delle scuole materne aperte ai programmi e alle aspettative delle famiglie dei lavoratori emigrati, occorre dare spazio ad iniziative di partecipazione dei genitori, soprattutto delle madri, sia con corsi di lingua e di formazione, sia con contatti con la società locale;

5 – Occorre allargare e superare il concetto strettamente scolastico per arrivare ad un progetto culturale che rappresenti un salto di qualità e investa non solo la prima e seconda generazione emigrate, ma la stessa società locale: iniziative nel campo dell'associazionismo giovanile e del tempo libero, della stampa, dei mezzi audiovisivi; in queste iniziative c'è ampio spazio, e va opportunamente sostenuto, il libero associazionismo;

6 – Iniziative concrete in questo senso possono essere *stages*, visite, periodi di studio in Italia per i figli degli emigrati, a scopo linguistico e culturale, complementari dei corsi di lingua e cultura; l'allargamento delle iniziative, già esistenti, delle colonie per figli di emigrati, accogliendo anche bambini e genitori dei paesi ospitanti. A queste iniziative possono essere interessate le Regioni, sia dal punto di vista culturale che turistico.

L'obiettivo politico di fondo deve rimanere pur sempre una "proposta europea", lo sforzo cioè verso una armonizzazione dei vari sistemi scolastici al fine di renderli compatibili tra loro, non appiattendoli, ma valorizzando le proprie tradizioni culturali.

In tal senso vanno elaborati curricoli di formazione europeistica per la scuola di base di tutti gli stati membri, in vista di una adozione generalizzata.

La prospettiva dell'interculturalismo richiede un diverso modo di formazione degli insegnanti, sia sul piano iniziale come sul piano permanente.

Si auspica che a livello di ricerca universitaria si promuovano iniziative per la verifica delle esperienze scolastiche finora condotte, per consentire la divulgazione e l'incentivazione delle più valide.

7 – Va richiesto il sollecito adempimento della Direttiva CEE del luglio 1977 mediante accordi con le istituzioni scolastiche dei Paesi di immigrazione, per l'inserimento completo dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana nel corso dell'orario scolastico normale.

## MONACO: 30 maggio 1981

## A DIECI ANNI DALLA LEGGE 153: BILANCIO E PROSPETTIVE

Dal Convegno, svoltosi in un clima di serena e costruttiva discussione, sono emerse alcune esigenze illustrate alla conclusione dei lavori dal Direttore del CEDOM, esigenze che vanno tenute presenti, sia per una riformulazione della 153, sia in un campo più vasto per una sempre migliore rispondenza delle proposte istituzionali alle reali necessità dell'emigrazione. In particolar modo vanno sottolineati i seguenti elementi:

1. Necessità di passare da un intervento prettamente assistenziale ad uno promozionale.
2. Necessità di armonizzare le iniziative scolastiche italiane con la scuola locale.
3. Necessità di contemplare anche i problemi del reinserimento scolastico in Italia.
4. Necessità di abbracciare tutto l'arco della formazione, dalla fascia prescolare alla scuola dell'obbligo fino alla scuola secondaria superiore.
5. Attuazione di concrete misure atte a garantire l'aggiornamento, la professionalità e la stabilità degli insegnanti italiani all'estero.
6. Urgenza di affrontare il problema dell'associazionismo dei genitori in rapporto alle specifiche esigenze di crescita culturale e di orientamento scolastico professionale dei figli.

Sono state auspicate infine 2 puntuali proposte:

1. La costituzione di un gruppo di studio e di ricerca sui problemi del bilinguismo, date le particolari iniziative scolastiche in atto in Baviera.
2. L'appoggio al CEDOM, nella sua attività di documentazione nel campo dell'istruzione e della formazione degli emigrati e nei suoi interventi operativi, come quelli in atto già da 2 anni, l'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e l'Istituto professionale per il Commercio.

# Documentazione legislativa



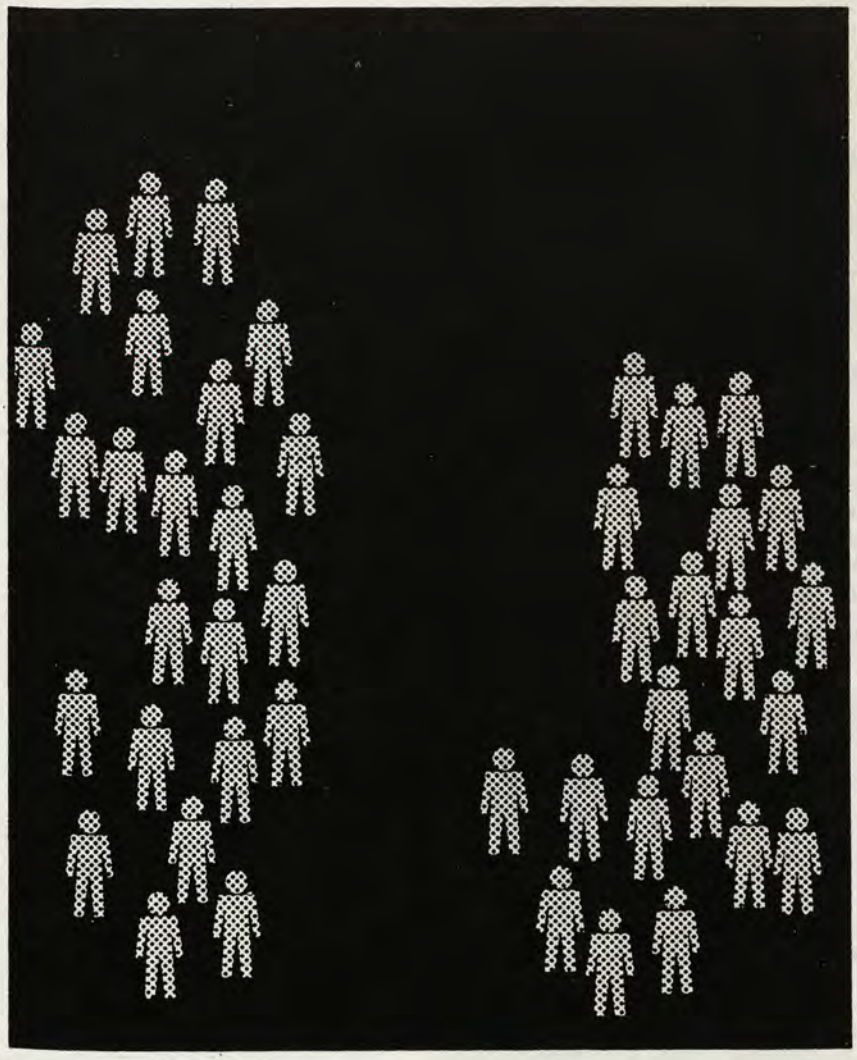

**R.D. 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione.**

*omissis.....*

14. I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

L'inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.

E' del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi; tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo.

Per l'ammissione alla prima classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

**R.D. 12 febbraio 1940, n. 740 - Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero.**

TITOLO I – Disposizioni generali

1. Il Governo del re ha facoltà di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.

2. L'azione dello Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo dei regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principi, ai fini e ai metodi solennemente dichiarati dalla Carta della scuola.

3. Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.

TITOLO II – Ordinamento e funzionamento delle scuole e delle altre istituzioni educative e culturali

4. All'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di scuole mantenute dallo Stato si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.

5. Con provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, le regie scuole italiane all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole del regno; e ai titoli di studio che vi si conseguono è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale.

6. Nelle scuole mantenute dallo Stato è impartito l'insegnamento della religione cattolica. Può esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.

7. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.

8. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che

dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

9. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole regie, si può concedere il riconoscimento del valore legale previo esame d'integrazione da superarsi presso regie scuole medie del regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti dal decreto stesso.

10. Gli alunni delle scuole medie sono tenuti al pagamento di annui contributi in denaro, la cui misura verrà determinata dal Ministro per gli affari esteri con riguardo alla sede, al grado e al tipo di scuola in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni delle corrispondenti regie scuole metropolitane.

Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse e contributi.

11. All'educazione fisica nelle scuole di ogni tipo e grado provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra (*alla Gioventù italiana del Littorio*), di mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, a cui sarà fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella A allegata al D.M. 25 giu. 1933 pubblicato nel n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1933.

12. Alla fondazione di Istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare Istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni d'incoraggiamento.

13. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovrà essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

TITOLO III – Personale

14. Come direttori o insegnanti delle scuole di cui all'art. 5 ed eventualmente all'art. 7 del presente testo unico, sono messi a disposizione capi d'istituto, professori e direttori didattici appartenenti ai ruoli del Ministero dell'educazione nazionale e maestri elementari appartenenti ai ruoli di cui al R.D. 1 lug. 1933, n. 786.

La scelta è fatta dal Ministro per gli affari esteri, previo giudizio d'idoneità in base ai titoli presentati dagli aspiranti e a una eventuale prova orale.

La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato ma chi vi è destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

15. Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso gli istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso università e scuole straniere all'estero possono essere messi a disposizione degli istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri.

Possono esservi destinati altresì, di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta idoneità non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali.

16. Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi dell'art. 14 come dell'art. 15, comma 1 del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo.

17. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli affari esteri.

18. Cessando dalla destinazione all'estero i professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza.

I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'università alla quale appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

I capi d'istituto qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, i professori e direttori didattici nel solo caso che il loro servizio all'estero abbia durato oltre tre anni, hanno facoltà di richiedere tre sedi vacanti nel regno, a una delle quali saranno destinati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale. Tale facoltà per i capi di istituto e per gli insegnanti di scuole medie è limitata alle sedi della stessa categoria di quella di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'art. 7 della L. 13 lug. 1939, n. 1120.

La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche al personale di cui al primo comma dell'art. 3 appartenente ai ruoli provinciali, nonché nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite dall'art. 15 del R.D.L. 1 lug. 1933, n. 786, anche ai maestri elementari.

La facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo è negata se la restituzione al ruolo di appartenenza sia disposta per ragioni di demerito.

19. Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel regno.

L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana.

20. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa (1).

21. Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

22. Possono essere assunti, senza concorso, con il grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo della categoria V dei ruoli di cui al R.D. 1 lug. 1933, n. 786, gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo legale di abilitazione, i quali per un periodo non inferiore a un quinquennio:

1) abbiano prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

2) abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

3) abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, con-

ferita per decreto Ministeriale;

4) essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal Governo e abbiano dato opera tale da rendersi benemeriti della cultura nazionale.

I servizi indicati ai nn. 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a ordinario e valutati in ragione di un terzo.

23. Gli insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione.

24. Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel regno al termine della destinazione all'estero.

Il rimborso delle spese predette è dovuto anche per la moglie, purché non separata legalmente, e per i figli a carico.

25. Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli artt. 14 e 15 del presente testo unico spetta un'indennitá di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata dall'annessa tabella D.

26. Al personale inviato all'estero a norma del presente testo unico è corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella A. E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella.

L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure:

a) del quindici per cento per l'ammogliato senza figli, purché non separato legalmente, e per coloro che hanno solo figli a carico;

b) del venti per cento per l'ammogliato, purché non separato legalmente, con figli a carico.

Non s'intendono a carico i figli maggiorenni, non inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e le figlie maritate.

Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno di sede è ridotto alla metà.

27. Per il personale non appartenente ai ruoli delle Amministrazioni statali che sia inviato all'estero a norma del secondo comma dell'art. 15, così il trattamento economico durante la permanenza all'estero come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado o del gruppo al quale può essere assimilato.

28. Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negli istituti italiani di cui all'articolo 7 è corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente articolo 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella B.

29. L'insegnamento impartito sia dal personale di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualsiasi numero di ore settimanali è retribuito, in relazione alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura indicata nell'annessa tabella B, la quale determina anche le retribuzioni dovute agli incaricati della direzione.

L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto può essere retribuito in casi eccezionali e con motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta.

Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal regno sia assunto in luogo, non è dovuta alcuna indennità caroviveri.

30. Al personale di custodia e di pulizia sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa tabella C oltre l'assegno di sede di cui all'art. 27.

31. Le misure degli assegni di sede, degli aumenti percentuali, delle diarie e dei salari fissati nelle annesse tabelle sono comprensive delle riduzioni di cui al R.D.L. 20 nov. 1938, n. 1491, convertito nella L. 6 gen. 1931, n. 18 e al R.D.L. 14 apr. 1934, n. 561, convertito nella L. 14 giu. 1934, n. 1038 e degli aumenti di cui ai R.R. D.D.L. 24 set. 1936, n. 1719, 27 giu. 1937, n. 1033 e alla L. 20 apr. 1939, n. 591.

32. Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore della scuola se si tratta di maestri elementari, dal regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agli istituti di cui all'art. 7 e all'art. 15.

Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dall'interessato.

33. L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di regie scuole medie, l'accusa verrà sostenuta dinanzi al Consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

34. I precedenti artt. 32 e 33 non si applicano ai professori universitari destinati all'estero a termini del presente testo unico. Le mancanze da essi commesse sono denunciate dal Ministro per gli affari esteri a quello per l'educazione nazionale affinché provveda ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla istruzione superiore.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

35. Gli insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della L. 18 dic. 1910, n. 867, e del R.D. 30 dic. 1923, 3234, saranno alla data di pubblicazione del presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un regio provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente dalla loro età, in quella delle categorie stabilite dal R.D. 1 lug. 1933, n. 786, per la quale posseggano i requisiti di anzianità e di merito richiesti per gli insegnanti elementari del regno dall'art. 25 del citato R.D. n. 786, ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi per titoli.

Agli effetti dell'inquadramento gli insegnanti elementari di cui al comma precedente che, possedendo il prescritto titolo di studio, tengano lodevolmente da oltre dieci anni l'incarico della direzione di scuole elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi.

Gli insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

36. Le disposizioni non riprodotte nel precedente testo unico s'intendono abrogate.

*(Tabelle omesse)*

---

(1) Questo articolo è stato così modificato dall'art. 2 della L. 9 ott. 1951, n.1570.

**LEGGE 3 marzo 1971, n. 153.**
**Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.**
*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 19 aprile 1971)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

1. Ad integrazione di quanto previsto nel testo unico delle norme legislative sulle scuole all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed aiuta all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

2. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e preinterdoposcuola.

3. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste dall'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

4. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emenarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

5. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero

un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

6. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e perfezionamento professionali assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

7. Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

8. Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

9. Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

10. Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarici in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonché in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

11. Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di informazione e perfezionamento professionali.

12. Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

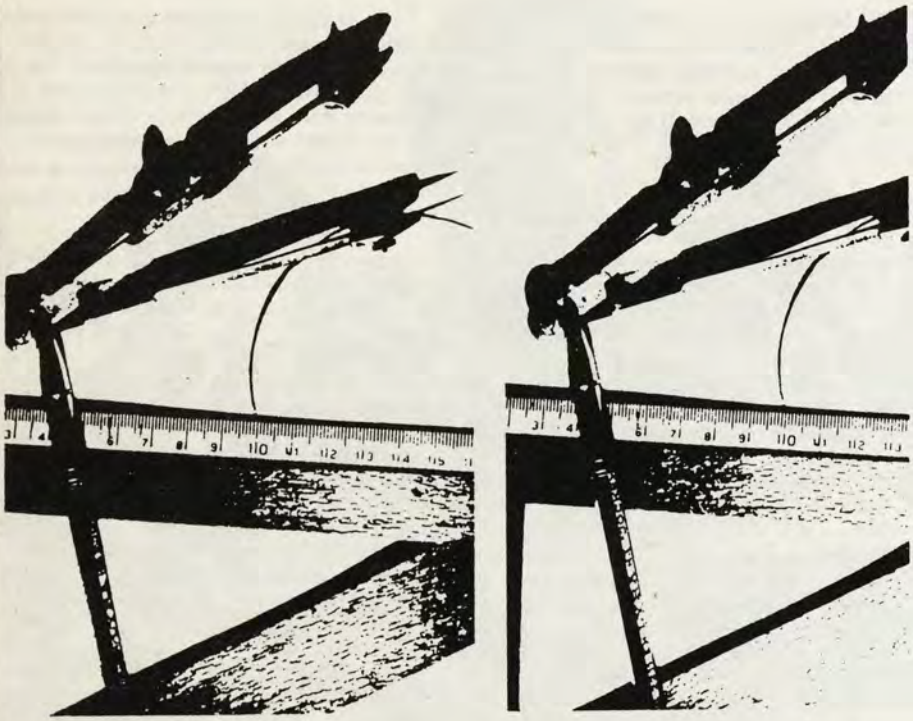

**Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.**
**(Direttiva del Consiglio CEE del 25 luglio 1977, 77/486/CEE).**

Il Consiglio delle Comunità Europee

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerato che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale il Consiglio ha attribuito la priorità alle azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'accoglienza e l'istruzione dei loro figli;
considerando che, al fine di consentire l'inserimento dei figli di questi lavoratori nell'ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante, occorre che essi possano disporre di un'istruzione adeguata, che comprenda l'insegnamento della lingua di tale Stato;
considerando inoltre l'opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino, in cooperazione con gli Stati membri, le misure appropriate, atte a promuovere l'insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine dei figli di questi lavoratori, al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d'origine,

ha adottato la presente direttiva

1. La presente direttiva si applica alle persone soggette all'obbligo scolastico, quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante, a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro, che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un'attività salariata.

2. Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di cui all'articolo 1, un'istruzione d'accoglienza gratuita che comporti in particolare l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento.

3. Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine a favore delle persone di cui all'articolo 1.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5. Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare, su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Allegato

1. *Dichiarazione di carattere generale concernente le categorie di bambini non contemplate dalla direttiva.*

Il Consiglio dichiara:

"Il Consiglio conferma la volontà politica di attuare:

a) la risoluzione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa al programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (Gu n.c. 34 del 14.2.1976, p. 2).

b) la risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma di azione in materia di istruzione (Gu n.c. 38 del 19.2.1976, p. 1), per quanto concerne le azioni destinate ad offrire migliori possibilità di formazione culturale e professionale ai cittadini degli altri Stati membri delle Comunità e degli Stati non membri, nonché ai loro figli, non contemplati dalla presente direttiva.

Il Consiglio ricorda che, con la risoluzione di cui al punto b), raccomanda le seguenti azioni:

– organizzare e sviluppare un insegnamento d'accoglienza che includa l'apprendimento accelerato della lingua o delle lingue del paese ospitante;

– facilitare in modo appropriato ai bambini, possibilmente nello ambito della scuola ed in collaborazione con il paese d'origine, l'apprendimento della madre lingua e della cultura di origine;

– promuovere l'informazione delle famiglie sulle possibilità di formazione e di insegnamento che ad esse si offrono".

2. *Dichiarazioni relative all'articolo 3 della direttiva:*

a) Il Consiglio e la Commissione dichiarano:

"L'articolo 3 non conferisce alle persone di cui all'articolo 1 un diritto soggettivo individuale a beneficiare dell'insegnamento della madre lingua e della cultura del paese d'origine.

L'obbligo di promuovere l'insegnamento previsto all'articolo 3 implica il ricorso a tutte le misure e ai metodi, compresi la ricerca

e la sperimentazione, effettivamente atti a favorire la promozione di questo tipo di insegnamento.

l'obbligo di promuovere l'insegnamento della madre lingua, ai sensi di questa disposizione, deve essere eseguito tenendo conto delle situazioni nazionali degli ordinamenti giuridici e tenendo conto in particolare dei sistemi decentralizzati di istruzione esistenti in alcuni Stati membri.

L'obbligo dello Stato ospitante di promuovere l'insegnamento della madre lingua e della cultura del paese d'origine presuppone la collaborazione tra lo Stato d'origine e lo Stato ospitante anche per quanto concerne gli aspetti finanziari. I problemi relativi all'impiego di insegnanti degli Stati d'origine ed alla formazione continua necessaria per gli insegnanti destinati a tale tipo di insegnamento saranno esaminati in questo contesto".

b) La delegazione italiana dichiara:

"La delegazione italiana approva la soluzione di compromesso facendo tuttavia osservare, preoccupata a causa delle dichiarazioni di cui al punto a) della direttiva, che tali dichiarazioni non devono pregiudicare il contenuto delle disposizioni dell'articolo 3 o differirne l'attuazione".

**Decreto del Presidente della Repubblica - 10 settembre 1982, n. 722.**

**Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/486 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;

Considerato che in data 20 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA
il seguente decreto

1. In attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

2. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse; può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

3. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2.

4. Ai fini dell'attuazione del precedente art. 2, primo comma, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Legge 25 agosto 1982, n. 604.**
**Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

TITOLO I – Destinazione all'estero

1. *(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero).*

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che

si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponiibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affati esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. *(Personale insegnante delle scuole elementari).*

Alle istituzioni scolastiche straniere può venire assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'articolo 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e l'articolo 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è aggiunto alla lettera c) ("Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere") il seguente punto 20: "Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000".

3. *(Composizione delle commissioni giudicatrici).*

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonché la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

4. *(Contingenti del personale da destinare all'estero).*

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

5. *(Decreti per il reclutamento del personale di ruolo).*

I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme precedentemente vigenti.

6. *(Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero).*

Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è elevato da 50 a 100 unità.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

All'onere derivante del presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. *(Durata del servizio all'estero).*

La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.

TITOLO II – Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero

8. *(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato).*

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purché siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

9. *(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato).*

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

10. *(Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327).*

Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e con effetti economici dal 10 settembre 1982.

11. *(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano).*

I precedenti articoli 8 e 9 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 9, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

12. *(Mantenimeno in servizio del personale da immettere in ruolo).*

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 8, 9 e 11 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-82.

13. *(Insegnanti supplenti).*

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane, prevista dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Il personale supplente di cui al precedente comma ha titolo a partecipare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, qualora prescritta, alla sessione riservata di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato un anno di servizio in qualità di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 e 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e fossero in servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979, alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981, nonché abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 9.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì, alle condizioni da essi previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero. Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente.

14. *(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive).*

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

15. *(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero).*

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

16. *(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto).*

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affati esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

17. *(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero).*

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

TITOLO III – Norme per il servizio all'estero e per il rientro nel territorio metropolitano

18. *(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo).*

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese li-

mitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare.

19. *(Borsisti laureati).*

I borsisti laureati ed i titolari di borse o assegni di cui, rispettivamente, ai punti d) ed f) dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attività presso università estere, nonché i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purché siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato articolo 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso università straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresì il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 58.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso l'università, e per la facoltà, nella quale hanno svolto in parte la loro attività nel territorio nazionale, ovvero, qualora detta attività sia stata svolta per intero all'estero, presso una università, e per una facoltà, di loro scelta.

E' comunque valida la partecipazione alla prima tornata di giudizi di idoneità bandita in applicazione dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di coloro che, avendo i requisiti previsti dai precedenti commi, vi siano stati ammessi con riserva. Qualora il giudizio formulato in tale prima tornata sia stato negativo, coloro che vi abbiano partecipato potranno essere ammessi soltanto alla seconda tornata; nel caso, invece, di giudizio positivo, gli interessati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari con la decorrenza prevista dal predetto decreto.

Il periodo di servizio trascorso all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 103, comma quindicesimo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

20. *(Assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze).*

Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno diritto a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata.

La domanda di inquadramento di cui all'articolo 53 del predetto decreto potrà essere presentata al rettore di una sede universitaria, e per una facoltà di loro scelta. L'inquadramento avviene con le modalità di cui al predetto articolo 53.

Ad essi sono applicate, altresì, come già previsto dall'articolo 103 del medesimo predetto decreto, le disposizioni sul riconoscimento dei periodi di insegnamento svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

TITOLO IV – Eliminazione delle cause che producono precariato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

21. *(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato).*

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

22. *(Divieto di assunzione di nuovo personale precario).*

Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

23. *(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti).*

I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

24. *(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra).*

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 23.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 23.

25. *(Supplenze di insegnamento).*

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

26. *(Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano).*

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

27. *(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari).*

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge.

28. *(Legge regolatrice dei contratti).*

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 e dall'ultimo comma dell'articolo 27.

29. *(Norme applicabili al personale non docente).*

Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

D). *Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane.*

| | | Assegno mensile lordo |
|---|---|---|
| 21. | Personale delle carriere di concetto | L. 80.000 |
| 22. | Personale delle carriere esecutive | 65.000 |
| 23. | Personale delle carriere ausiliarie | 50.000 |

30. *(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero).*

L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

31. *(Norme comuni sulle immissioni in ruolo).*

Le disposizioni di cui al titolo II si applicano soltanto al personale, in possesso dei requisiti ivi prescritti, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

32. *(Decorrenza del trattamento economico del personale docente immesso in ruolo).*

Al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico di ruolo, ivi compreso l'assegno di sede, è corrisposto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

33. *(Norme di rinvio).*

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonché tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

34. *(Personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo).*

Le disposizioni della presente legge vengono estese, in quanto applicabili, anche al personale insegnante che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

35. *(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1982, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NIENTE DA FARE! GLI SVIZZERI SONO SEMPRE UN PIANO PIU' IN SU'!
SEKUNDARSCHULE
REALSCHULE
PRIMARSCHULE